

ASTER SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

Sede in Bologna (BO), Piero Gobetti n. 101

**Capitale Sociale Euro 740.000,00 i.v. - Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
Bologna e Codice Fiscale 03480370372**

* * *

**PROGETTO DI FUSIONE PER UNIONE DI "ERVET S.P.A." E "ASTER S.C.P.A." IN "ART-ER
SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI"
DI NUOVA COSTITUZIONE**

Redatto ai sensi dell'art. 2501-ter del Codice Civile

* * *

Gli organi amministrativi delle Società:

ERVET - EMILIA-ROMAGNA VALORIZZAZIONE ECONOMICA TERRITORIO S.P.A. - fusa –
dott. Lorenzo Selleri, nato a Bologna (BO) il giorno 22/05/1971, C.F. SLLLNZ71E22A944V e
domiciliato per la carica presso la sede sociale, nella sua qualità di Amministratore Unico della
Società;

ASTER SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI - fusa – dott. Pierluigi Ungania, nato a Bologna
(BO) il giorno 08/04/1957, C.F. NGNPLG57D08A944V, nella sua qualità di Amministratore Unico
della società, domiciliato per la carica presso la sede sociale;

hanno deciso e redatto il presente

PROGETTO DI FUSIONE

relativo alla fusione per unione di ERVET S.P.A. e ASTER S.C.P.A in ART-ER S.C.P.A. di nuova
costituzione ai sensi dell'art. 2501-ter, c.c..

1. Scopo della fusione

Lo scopo dell'operazione di fusione è quello di giungere ad una miglior definizione dell'assetto
operativo delle attività aziendali svolte dalle due Società.



L'operazione di fusione si inserisce in un contesto normativo che tende a privilegiare la razionalizzazione del quadro delle partecipazioni societarie degli Enti locali, mirando, in particolare a ricercare economie di scala e di scopo dalle attività svolte dalle stesse. L'operazione è coerente con le disposizioni normative susseguitesi negli ultimi anni miranti alla razionalizzazione delle partecipazioni azionarie degli Enti pubblici e sfociate nel D. Lgs. 175/2016.

Nell'ambito del processo di riordino delle società in-house avviato dalla Regione Emilia Romagna con la delibera n° 924/2015, in coerenza con la legge di stabilità 2015 n° 190/2014, la Regione ha definito un percorso di fusione tra ERVET ed ASTER delineato dalle DGR 924/2015, 1175/2015, 514/2016, 1015/2016, 2326/2016, 1194/2017, 1419/2017 (quest'ultima relativa al piano di revisione straordinaria delle partecipazioni della Regione Emilia Romagna ai sensi dell'art. 24 del D. lgs. 175/2016).

Nella DGR 514/2016 è precisato che il processo di aggregazione è finalizzato alla costituzione "di un soggetto specializzato nel supporto alle politiche regionali in materia di programmazione e valorizzazione territoriale, ricerca (in collaborazione con le Università, CNR, ENEA) e ambiente, orientato allo svolgimento di azioni per l'attrattività, la promozione di investimenti nel territorio regionale, la promozione del sistema produttivo regionale, la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico, compresa l'assistenza tecnica per programmi e progetti di cooperazione e sviluppo".

Nella DGR 1194/2017 si è presa in considerazione "l'ipotesi di coinvolgere nel processo di aggregazione tra Ervet S.p.a. ed Aster S.c.p.a. la società FBM S.p.a., al fine di disporre, al termine del processo di razionalizzazione, di una società in house anche per la realizzazione di interventi pubblici, predisposizione di studi di fattibilità tecnico economica e svolgimento di specifiche" e successivamente, con DGR 1419/2017, la Regione Emilia-Romagna ha disposto la "costituzione di un soggetto specializzato nel supporto alle politiche regionali in materia di programmazione e valorizzazione territoriale, ricerca (in collaborazione con Università, CNR, ENEA) e ambiente, attraverso la fusione di Aster S.c.p.a. e Ervet S.p.a., previa acquisizione del ramo d'azienda di pertinenza regionale di FBM S.p.a. (e successiva liquidazione di FBM S.p.a.)".

Nei primi giorni di marzo 2018 l'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ha approvato la legge regionale n° 1/2018, firmata dalla Giunta, che dà il via al ridisegno del panorama delle partecipate in Emilia-Romagna nel nome sia della razionalizzazione della spesa



sia della ulteriore valorizzazione delle competenze, tutelando professionalità e occupazione.

La Legge Regionale attiva il percorso di aggregazione tra ERVET e ASTER la cui realizzazione dovrebbe avvenire nel 2018 o comunque agli inizi del 2019, a valle delle verifiche ed approvazioni con i Soci, della rivisitazione dei meccanismi di controllo analogo e della concertazione con le organizzazioni sindacali.

La fusione tra ASTER ed ERVET descritta nel presente Progetto di Fusione si qualifica come “fusione propria” e pertanto, all’esito dell’operazione di aggregazione, le due società fuse (ASTER ed ERVET) si estingueranno dando origine ad una nuova società (società risultante dalla fusione), denominata ART-ER, che assumerà natura di Società Consortile per Azioni.

Il presupposto dell’operazione è finalizzato a consentire:

- **l’ottimizzazione della gestione unitaria e del coordinamento delle attività** sfruttando pienamente il potenziale sinergico, al servizio del territorio, derivante dalla complementarità delle aree di specializzazione delle due società;
- **la semplificazione delle strutture societarie** con il conseguente migliore utilizzo dei beni e risparmio di costi di gestione (con particolare riferimento ai costi relativi ai servizi prestati da terzi in materia societaria, contabile, fiscale ed amministrativa nonché alle attività di revisione e consulenza);
- **l’unificazione e l’integrazione dei processi decisionali e di indirizzo dei soci delle società**, con evidenti benefici in termini di maggiore flessibilità, efficienza e rapidità nell’utilizzo delle risorse nell’ambito di un’unica organizzazione d’impresa.

Con la nascita di ART-ER gli Enti pubblici soci potranno disporre di un operatore consortile specializzato:

- **in attività, progetti e iniziative di promozione sviluppo dell’ecosistema regionale della ricerca, innovazione, conoscenza:**
 - promozione e sviluppo di tutte le reti e i soggetti che costituiscono l’ecosistema regionale dell’innovazione;
 - promozione e sviluppo della Rete Politecnica e del sistema regionale per le Alte competenze;
- **attività di internazionalizzazione/attrattività**



- azioni di internazionalizzazione e promozione del sistema economico e sociale regionale, delle Reti regionali per la ricerca e l'innovazione e le alte competenze;
- azioni di attrazione di nuovi investimenti negli ambiti di specializzazione dell'economia regionale;
- **valorizzazione dei territori e delle città**
 - sviluppo di azioni di valorizzazione dei sistemi produttivi;
 - sviluppo delle azioni per l'attrattività delle città (azioni per le *smart cities* etc.);
- **supporto alla programmazione degli interventi**
 - assistenza tecnica – specialistica per i Soci;
 - assistenza tecnica nella realizzazione di infrastrutture per l'innovazione e lo sviluppo regionale.

Più in particolare, sotto il profilo strategico la fusione consente di effettuare alcune azioni che non sarebbero altresì possibili dalle singole società ovvero: la realizzazione in modo congiunto e integrato di funzioni oggi separate che permettono di risparmiare in risorse sia economiche sia di personale ovvero di riorganizzare tali risorse per aumentare la produttività ovvero la qualità dei processi presidiati (esempi: sulla segreteria, sulla comunicazione, sulla amministrazione, sugli organi societari, sulle certificazioni, sulla trasparenza, sulla anticorruzione, sulle funzioni di vigilanza, etc); avere a disposizione molte più risorse di personale qualificato per far fronte alle necessità differenti e crescenti nella gestione di progetti e servizi complessi, anche permettendone di attivare nuove richieste dai Soci; favorire la sinergia tra ricerca e sviluppo territoriale grazie alla maggiore comunicazione delle diverse aree aziendali e la condivisione di un'unica strategia di intervento.

Tali punti di forza comporteranno per la società l'erogazione di servizi più efficaci ed efficienti.

2. Profili giuridici dell'operazione

Sotto il profilo giuridico l'operazione si configura come "fusione propria o per unione" per cui all'esito del processo di fusione si verificherà l'estinzione delle società partecipanti e la nascita di un nuovo ente societario ART-ER società consortile per azioni.

Da ciò consegue che l'operazione di fusione integra per, ERVET, gli estremi di una trasformazione eterogenea ex art. 2500-septies del codice civile e pertanto, accanto agli adempimenti tipici della

fusione, verranno posti in essere da parte di ERVET anche quelli tipici delle operazioni di trasformazione di cui all'art. 2500-sexies del codice civile.

Il perfezionamento dell'operazione avverrà nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di fusione e pertanto:

- il progetto di fusione verrà pubblicato, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2501-ter del codice civile, nel registro delle imprese di Bologna;
- nei trenta giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione di cui all'art. 2502 del codice civile resteranno depositati presso la sede della società, ai sensi dell'art. 2501-septies del codice civile, unitamente al progetto di fusione di cui al punto precedente, la relazione degli amministratori di cui all'art. 2501-quinquies del codice civile, la relazione degli esperti di cui all'art. 2501-sexies del codice civile, i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione con le relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e la revisione legale ed infine le situazioni patrimoniali (art. 2501-quater) delle società partecipanti alla fusione alla data del 30 giugno 2018;
- decorsi almeno i trenta giorni di cui al punto precedente il progetto di fusione verrà sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci;

Sempre in tema di profilo giuridico si evidenzia quanto segue:

A) In data 25 luglio 2018 l'assemblea straordinaria di ERVET ha deliberato una riduzione proporzionale di Capitale Sociale per un importo complessivamente pari ad Euro 7.896.817,56 e che avrà efficacia, ai sensi dell'art. 2445 co. 3 c.c., "decorsi 90 (novanta) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese di Bologna della delibera in oggetto, nel rispetto del periodo di sospensione feriale, ed in assenza di opposizioni dei creditori sociali anteriori, in proporzione alle partecipazioni detenute, come segue:

- quanto ad Euro 7.767.523,44 (settemilioni settecentosessantasettemila cinquecentoventitre virgola quarantaquattro) di competenza della Regione-Emilia Romagna mediante destinazione a "versamento in conto futuro aumento di capitale Regione Emilia Romagna";

- quanto ad Euro 129.294,12 (centoventinovemiladuecentonovantaquattrovirgola dodici) di competenza degli altri soci mediante rimborso in denaro".



Allo spirare del termine dei 90 giorni, in assenza di opposizione dei creditori il nuovo capitale sociale di ERVET si attesterà ed Euro 654.989,76 suddiviso in n. 126.936 azioni del valore nominale di Euro 5,16 ciascuna.

Quindi preliminarmente all'adozione della delibera di cui al punto precedente:

- 1) - Dovrà essere decorso, senza opposizioni, il termine previsto dall'articolo 2445 C.C., per l'esecuzione della delibera di riduzione volontaria del capitale sociale della Società ERVET S.P.A.;
 - 2) - ERVET S.P.A. procederà a liquidare i soci receduti mediante acquisto di n. 326 azioni proprie del valore nominale di Euro 5,16 ciascuna ad un prezzo complessivamente pari ad Euro 7.026,66. Dette azioni proprie saranno poi annullate sempre preliminarmente l'adozione della delibera di cui al punto precedente.
 - 3) - ERVET S.P.A. procederà ad una distribuzione di riserve per un importo pari a complessivi Euro 1.908.973,34. Tale distribuzione di riserve risponde alla volontà manifestata dal socio di maggioranza Regione Emilia-Romagna di addivenire, all'esito del perfezionamento del processo di fusione in oggetto, ad un riequilibrio dei pesi partecipativi nell'ambito della compagine societaria della società scaturente dalla fusione che porti la partecipazione azionaria della Regione Emilia-Romagna intorno al 65%;
 - 4) - ASTER S.C.P.A. procederà all'annullamento delle 29.900 azioni proprie, del valore nominale di Euro 1 ciascuna, attualmente in portafoglio per complessivi Euro 29.900;
- a seguito delle delibere assembleari di fusione e delle relative formalità di pubblicazione, si procederà alla stipula dell'atto di fusione, trascorso il termine di cui all'articolo 2503 del codice civile e nel rispetto di quanto previsto dall'art.2500 novies C.C. nonchè decorso il termine previsto dall'art.2445 C.C. relativamente alle delibere indicate ai punti 2 e 4 che precedono;
 - l'assegnazione delle azioni della società di nuova costituzione ART-ER, esito del processo di fusione, ai soci delle fuse ASTER S.C.P.A. ed ERVET S.P.A. avrà luogo sulla base del rapporto di cambio di seguito illustrato, fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'art. 2504-ter del codice civile;



□ inoltre, si sottolinea che, avvalendosi delle facoltà concessa dall'art. 2504-bis del codice civile e dal co. 9 dell'art. 172 del DPR 917/1986 (Testo Unico in materia di Imposte sul Reddito), è prevista la retrodatazione degli effetti contabili e fiscali della fusione, al primo gennaio dell'anno dell'ultima iscrizione dell'atto di fusione presso l'Ufficio del registro delle Imprese.

3. Tipo denominazione sociale e sede delle società interessate all'operazione.

3.1. Società fuse

- ERVET S.P.A.

Sede Sociale in Bologna (BO), Via Morgagni n. 6;

Società iscritta nel **Registro delle Imprese di Bologna** recante il numero d'iscrizione, di codice fiscale: 00569890379, numero REA: BO-219669

Capitale Sociale attuale Euro 8.551.807,32 interamente versato, suddiviso in n. 1.657.327 azioni del valor nominale di Euro 5,16 ciascuna.

Attualmente la compagine sociale di ERVET si compone di 36 Enti.

Il socio di maggioranza è la Regione Emilia-Romagna con una partecipazione pari al 98,364% del capitale sociale di ERVET equivalente a n. 1.630.207 azioni ordinarie del valore complessivo di Euro 8.441.868,12.

Si riporta di seguito la composizione dell'intero Capitale Sociale di ERVET:

ELENCO SOCI AGGIORNATO ANTE RIDUZIONE CAPITALE SOCIALE		azioni n.	capitale sociale	%
			(a x 5,16) Euro	
Soci e sede sociale				
1	Regione Emilia-Romagna	1.630.207	8.411.868,12	98,364%
2	Unione Regionale delle Camere di Commercio dell'Emilia-Romagna	12.967	66.909,72	0,782%
3	Provincia di Ravenna	2.500	12.900,00	0,151%
4	Comune di Ferrara	2.047	10.562,52	0,124%
5	Comune di Modena	2.000	10.320,00	0,121%
6	Comune di Finale Emilia	1.000	5.160,00	0,060%
7	Comune di Ravenna	1.000	5.160,00	0,060%
8	Provincia di Rimini	733	3.782,28	0,044%
9	Comune di Faenza	482	2.487,12	0,029%
10	Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia	440	2.270,40	0,027%

	di Reggio Emilia			
11	ANBI - Emilia-Romagna	440	2.270,40	0,027%
12	Istituto Autonomo Case Popolari Parma	293	1.511,88	0,018%
13	Camera di Commercio IIA di Modena	293	1.511,88	0,018%
14	Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Ravenna - Acer Ravenna	224	1.155,84	0,014%
15	Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Modena	224	1.155,84	0,014%
16	Agenzia Interregionale per il fiume Po	224	1.155,84	0,014%
17	Azienda Casa Emilia Romagna (ACER) Ferrara	146	753,36	0,009%
18	Comune di Bondeno	146	753,36	0,009%
19	Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Forlì-Cesena	146	753,36	0,009%
20	Comune di Alseno	146	753,36	0,009%
21	Comune di Zibello	146	753,36	0,009%
22	Provincia di Forlì-Cesena	146	753,36	0,009%
23	Comune di Meldola	146	753,36	0,009%
24	C E.R. Consorzio di Bonifica di 2 Grado Pe	146	753,36	0,009%
25	Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale	146	753,36	0,009%
26	Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale	146	753,36	0,009%
27	Comune di Forlì	117	603,72	0,007%
28	Amministrazione Provinciale di Ferrara	93	479,88	0,006%
29	Azienda Casa Emilia-Romagna Provincia di Rimini	74	381,84	0,004%
30	Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Piacenza	73	376,68	0,004%
31	Comune di Castel Bolognese	73	376,68	0,004%
32	Azienda USL di Ferrara 31	73	376,68	0,004%
33	Azienda USL di Modena	73	376,68	0,004%
34	Ente di Gestione Parchi Biodiversità Emilia Occidentale	73	376,68	0,004%
35	Azienda Ospedaliera di Bologna Policlinico Malpighi	73	376,68	0,004%
36	AESS - Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile	71	366,36	0,004%
Totale		1.657.327	8.551.807,32	100%

Poichè, come sopra precisato, in data 25 luglio 2018 l'assemblea straordinaria di ERVET ha deliberato una riduzione proporzionale di Capitale Sociale per un importo complessivamente pari ad Euro 7.896.817,56, si riporta di seguito la composizione del Capitale Sociale di ERVET all'esito dell'operazione di riduzione di Capitale sociale sopra citata:



		azioni	capitale sociale	
		n.	(a x 5,16) Euro	%
ELENCO SOCI ERVET				
1	Regione Emilia-Romagna	124.873	644.344,68	98,375%
2	Unione Regionale delle Camere di Commercio dell'Emilia-Romagna	993	5.123,88	0,782%
3	Provincia di Ravenna	191	985,56	0,150%
4	Comune di Ferrara	156	804,96	0,123%
5	Comune di Modena	153	789,48	0,121%
6	Comune di Finale Emilia	76	392,16	0,060%
7	Comune di Ravenna	76	392,16	0,060%
8	Provincia di Rimini	56	288,96	0,044%
9	Comune di Faenza	36	185,76	0,028%
10	Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Reggio Emilia	33	170,28	0,026%
11	ANBI - Emilia-Romagna	33	170,28	0,026%
12	Istituto Autonomo Case Popolari Parma	22	113,52	0,017%
13	Camera di Commercio IIA di Modena	22	113,52	0,017%
14	Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Ravenna - Acer Ravenna	17	87,72	0,013%
15	Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Modena	17	87,72	0,013%
16	Agenzia Interregionale per il fiume Po	17	87,72	0,013%
17	Azienda Casa Emilia-Romagna (ACER) Ferrara	11	56,76	0,009%
18	Comune di Bondeno	11	56,76	0,009%
19	Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Forlì-Cesena	11	56,76	0,009%
20	Comune di Alseno	11	56,76	0,009%
21	Comune di Zibello	11	56,76	0,009%
22	Provincia di Forlì-Cesena	11	56,76	0,009%
23	Comune di Meldola	11	56,76	0,009%
24	C E.R. Consorzio di Bonifica di 2 Grado Pe	11	56,76	0,009%
25	Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale	11	56,76	0,009%
26	Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale	11	56,76	0,009%
27	Comune di Forlì	8	41,28	0,006%
28	Amministrazione Provinciale di Ferrara	7	36,12	0,006%
29	Azienda Casa Emilia-Romagna Provincia di Rimini	5	25,8	0,004%
30	Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Piacenza	5	25,8	0,004%



31	Comune di Castel Bolognese	5	25,8	0,004%
32	Azienda USL di Ferrara 31	5	25,8	0,004%
33	Azienda USL di Modena	5	25,8	0,004%
34	Ente di Gestione Parchi Biodiversità Emilia Occidentale	5	25,8	0,004%
35	Azienda Ospedaliera di Bologna Policlinico Malpighi	5	25,8	0,004%
36	AESS - Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile	5	25,8	0,004%
Totale		126.936	654.990	100,00%

Oggetto sociale:

Lo Statuto prevede che la società abbia il seguente oggetto:

“La società, di cui la Regione Emilia-Romagna è azionista di maggioranza, rivolge il suo impegno, e secondo gli indirizzi fissati dalla Regione Emilia-Romagna, nel quadro delle scelte di programmazione e pianificazione regionali, di cooperazione tra Regione, e gli enti locali, di valorizzazione della concertazione con le forze economiche e sociali, alla realizzazione di azioni coordinate per promuovere lo sviluppo sostenibile e la qualificazione ambientale del territorio regionale. Pertanto, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del D.Lgs. 175/2016, nello svolgimento esclusivo delle attività di produzione di servizio di interesse generale, progettazione e realizzazione di opere pubbliche, autoproduzione di beni o servizi strumentali e servizi di committenza, e salvo i limiti di cui all’art. 16, la società opera in particolare nei seguenti ambiti di iniziative:

- a) attuazione dei programmi di sviluppo territoriale derivanti da iniziative regionali, nazionali o dell’Unione Europea; prestazione di assistenza tecnica e servizi all’amministrazione regionale e degli enti locali in tali ambiti; promozione e coordinamento di iniziative per lo sviluppo territoriale degli enti locali;
- b) gestione di azioni della Regione presso le sedi dell’Unione Europea, organismi nazionali o internazionali, ovvero di azioni di cooperazione con altre Regioni Europee o italiane;
- c) assistenza tecnica ai programmi o progetti di fondi comunitari e nazionali di sostegno alla politica di coesione, della cooperazione allo sviluppo, nonché di altri programmi per l’innovazione e la competitività;
- d) sviluppo di azioni per la promozione di investimenti, anche esteri nel territorio regionale, con riferimento in particolare alla ricerca di finanziamenti, all’assistenza agli investitori, al supporto tecnico per la conclusione di accordi regionali in favore dell’insediamento;



e) assistenza tecnica alla pubblica amministrazione regionale e agli enti locali per la partecipazione ad iniziative di progettazione o investimento per: 1) la realizzazione di strutture e infrastrutture per lo sviluppo economico e la qualificazione del territorio; 2) la promozione del partenariato di soggetti pubblici e privati, nonché di metodologie per l'adozione di azioni congiunte o coordinate di finanza di progetto; l'adozione e l'applicazione di metodologie di valutazione di progetti di opere e lavori pubblici, anche con l'adozione di finanza di progetto;

e bis) progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture per lo sviluppo regionale e dell'innovazione e della conoscenza, ivi comprese funzioni di committenza e stazione appaltante;

f) promozione della qualità nella gestione delle procedure di appalto della Regione Emilia-Romagna e delle amministrazioni locali; attività di formazione e aggiornamento professionale sotto il profilo giuridico, tecnico ed economico, degli operatori pubblici che si occupano di appalti e della gestione del territorio;

g) assistenza tecnica finalizzata a supportare l'attività di programmazione della Regione, anche attraverso la realizzazione di studi e ricerche inerenti gli assetti e i processi istituzionali, territoriali, economici e sociali; supporto tecnico-scientifico all'individuazione, all'attuazione e al monitoraggio delle politiche regionali; supporto, anche attraverso sistemi informativi, alla gestione degli osservatori istituiti dalla Regione e alle attività di coordinamento di essa su quelli istituiti dagli enti del sistema regionale.

La società potrà più in generale compiere, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge, tutte le operazioni e attività economiche, finanziarie, creditizie, immobiliari, mobiliari, tecnico-scientifiche e promozionali dirette allo sviluppo economico dell'Emilia-Romagna.

La società, in conformità ai principi dello statuto regionale, agli indirizzi della Regione Emilia-Romagna, persegue la più ampia innovazione e integrazione internazionale del tessuto produttivo regionale.

La società in conformità a quanto previsto dalla L. R. ER n. 25/1993 e successive modifiche, per la realizzazione degli scopi e degli obiettivi di cui al presente articolo, potrà, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, partecipare ad iniziative o associarsi con enti, istituti, società, organismi pubblici e privati che abbiano scopi analoghi od affini al proprio.”

- ASTER S.C.P.A.



Sede sociale in Bologna (BO), Via Piero Gobetti n. 101;

Società iscritta nel **Registro delle Imprese di Bologna**, recante il numero d'iscrizione e di codice fiscale: 03480370372, numero REA: BO-294444.

Capitale Sociale Euro 740.000,00, interamente versato, suddiviso in n. 470.000 azioni ordinarie del valore di Euro 1,00 ciascuna.

Attualmente la compagine sociale di ASTER si compone di 13 Enti tra cui la stessa ASTER in quanto detentrica di n. 29.900 azioni proprie acquisite al valore nominale di Euro 1,00 per un controvalore di Euro 29.900,00.

Il socio di maggioranza relativa è la Regione Emilia-Romagna con una partecipazione pari al 30,470% del capitale sociale di ASTER equivalente a n. 225.477 azioni ordinarie del valore complessivo di Euro 225.477,00.

Si riporta di seguito l'attuale composizione del Capitale Sociale di ASTER:

		azioni	capitale sociale	
		n.	(a x 1,00)	
			Euro	%
ELENCO SOCI ASTER				
1	REGIONE EMILIA-ROMAGNA	225.477	225.477,00	30,470%
2	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche	131.313	131.313,00	17,745%
3	ENEA	65.656	65.656,00	8,872%
4	Università degli Studi di Bologna	74.747	74.747,00	10,101%
5	Università degli Studi di Ferrara	37.374	37.374,00	5,051%
6	Università degli Studi di Modena e Reggio	37.374	37.374,00	5,051%
7	Università degli Studi di Parma	37.374	37.374,00	5,051%
8	Università Cattolica del Sacro Cuore	30.303	30.303,00	4,095%
9	Politecnico di Milano	18.158	18.158,00	2,454%
10	Unione regionale CCIAA ER	37.374	37.374,00	5,051%
11	CCIAA Reggio Emilia	7.475	7.475,00	1,010%
12	INFN Istituto Nazionale di Fisica Nucleare	7.475	7.475,00	1,010%
13	ASTER soc. cons.p.a. (azioni proprie)	29.900	29.900,00	4,041%
Totale		740.000	740.000,00	100,00%

Oggetto sociale:

Lo Statuto prevede che la società abbia il seguente oggetto:



“La Società opera, senza finalità di lucro, per promuovere e coordinare, anche in relazione a quanto previsto dalla L.R. 7/2002 e successive modifiche, azioni per lo sviluppo del sistema produttivo regionale dei servizi e dei sistemi ad esso connessi, verso la ricerca industriale e strategica e l'innovazione, azioni per il trasferimento di conoscenze e competenze tecnologiche, azioni per lo sviluppo in rete di strutture di ricerca nonché azioni di sviluppo dell'innovazione nell'interesse, nell'organizzazione e nel funzionamento dei Soci e dei loro organismi ausiliari.

In particolare, la Società:

- organizza e sviluppa le azioni comuni tra i Soci
- concorre, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 7 della L.R. 7/2002 e successive modificazioni, attraverso l'apposita convenzione con la Regione Emilia-Romagna per il programma di attività della società, alla realizzazione degli obiettivi e delle attività indicate agli artt. 3-4-5-6-11 della stessa Legge;
- costituisce l'organizzazione in forma associativa della Rete dei Laboratori di Ricerca e Trasferimento tecnologico e dei Centri per l'innovazione di cui all'art. 6 e dei Tecnopoli di cui all'art. 11 della L.R. 7/2002 (di seguito "Rete Alta Tecnologia dell'Emilia-Romagna") e ne promuove lo sviluppo ed il coordinamento, con le collaborazioni utili in Italia e all'estero.

Pertanto, ai sensi dell'art. 4 co. 2 del d.lgs. 175/2016 nello svolgimento esclusivo delle attività di produzione di servizio di interesse generale, progettazione e realizzazione di opere pubbliche, autoproduzione di beni o servizi strumentali e servizi di committenza, e salvo i limiti di cui all'art. 16, la società in particolare:

- organizza le attività e le azioni comuni tra i Soci e le strutture che partecipano alla Rete Alta Tecnologia dell'Emilia-Romagna;
- organizza le strutture partecipanti alla Rete Alta Tecnologia dell'Emilia-Romagna in piattaforme tecnologiche tematiche e può rappresentarle in riferimento all'attuazione di normative e ad azioni nazionali ed internazionali in materia;
- può organizzare e gestire infrastrutture fisiche e strutture tecnologiche destinate alla realizzazione e allo sviluppo della Rete Alta Tecnologia dell'Emilia-Romagna anche attraverso la costituzione di altre società a prevalente capitale pubblico, come indicato all'art. 11 della L.R. 7/2002 e successive modificazioni;



- promuove e coordina iniziative di ricerca connesse ad ambiti di interesse industriale a rilevante impatto per il sistema produttivo regionale, promossi dalle strutture appartenenti alla Rete Alta Tecnologia dell'Emilia-Romagna e da Università o altri Enti di ricerca, ed altresì con imprese singole o associate nonché associazioni di imprese, organizzazioni sindacali, altri enti ed organismi;
- sviluppa le azioni di interesse comune tra le Università e/o gli Enti di ricerca operanti nel territorio regionale per la ricerca e il trasferimento tecnologico;
- sviluppa iniziative per l'accesso e la partecipazione delle imprese, in collaborazione con le Università e gli Enti di ricerca operanti nel territorio regionale, a programmi di ricerca di interesse industriale, nazionali, Europei e internazionali;
- promuove, in coordinamento con le strutture allo scopo esistenti nei predetti Enti, iniziative di alta formazione, di valorizzazione delle relative competenze e più in generale di valorizzazione del capitale umano ai fini del loro utilizzo nella ricerca delle imprese;
- promuove e sviluppa le prestazioni del personale anche a contratto delle Università e degli Enti pubblici di ricerca soci impegnato nella Rete Alta Tecnologia dell'Emilia-Romagna anche presso imprese;
- sviluppa iniziative per facilitare, promuovere e sostenere la creazione e lo sviluppo di nuove imprese per l'utilizzazione di risultati e competenze derivati dalle attività di ricerca;
- svolge iniziative utili alla promozione e conoscenza delle attività della Rete Alta Tecnologia dell'Emilia-Romagna; costituisce e gestisce una strumentazione integrata, con una banca dati, anche telematica, per l'utilizzazione delle competenze scientifiche e tecnologiche presenti nelle strutture della Rete Alta Tecnologia dell'Emilia-Romagna e nelle Università e negli Enti di ricerca operanti nel territorio regionale per favorire l'accesso degli utilizzatori alle conoscenze, in accordo con gli strumenti esistenti a livello nazionale, dell'Unione Europea e internazionale;
- facilita l'accesso alle apparecchiature scientifiche e tecniche presenti nelle strutture della Rete Alta Tecnologia dell'Emilia-Romagna e più in generale nelle Università e negli Enti pubblici di ricerca soci da parte di utilizzatori;
- svolge prestazioni di servizio ed attività di assistenza ai Soci per le finalità e gli obiettivi sopra indicati.



Il raccordo tra la programmazione regionale unitamente a quella delle azioni comuni con gli altri enti Pubblici soci e l'azione della Società, quale struttura operativa della Regione e degli altri enti Pubblici soci di Aster, è disciplinato nelle modalità di esercizio del controllo analogo.

Nel perseguimento dell'oggetto sociale la Società, che opera a livello regionale, nazionale ed internazionale, ricerca, in particolare, la collaborazione dei Soci, nonché di autorità ed organismi nazionali ed internazionali competenti in materia.

La Società, in via non prevalente, può inoltre svolgere – unicamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale e nei limiti consentiti dalla normativa vigente – operazioni ed attività direttamente o indirettamente connesse allo scopo sociale, nonché assumere interessenze, quote, anche azionarie, in al-tre società od imprese aventi oggetto analogo od affine, o comunque connesso al proprio sia direttamente che indirettamente, secondo quanto previsto dall'art. 11 della L.R. n. 7/2002 e successive modificazioni.

3.2. Società risultante dalla fusione

ART-ER S.C.P.A., società da costituirsi per fusione con sede legale in Bologna, con Capitale Sociale fino ad EURO 1.599.982,00 (un milione cinquecentonovantanovemila novecentoottantadue virgola zero zero) da iscriversi al registro delle imprese di Bologna.

4. Statuto della nuova società risultante dalla fusione “ART-ER S.C.P.A.”

La Fusione determinerà, con effetto dalla data di perfezionamento della stessa, l'estinzione delle società “fuse” ERVET S.P.A. e ASTER S.C.P.A. e la costituzione di un nuovo ente sociale, denominato ART-ER, avente forma giuridica di società consortile per azioni. ART-ER S.C.P.A. adotterà lo statuto sociale il cui testo viene allegato al presente Progetto di Fusione sub “A”.

5. Rapporto di cambio delle quote e conguaglio in denaro.

Gli organi amministrativi di ERVET S.P.A. e di ASTER S.C.P.A. hanno ritenuto di conferire alla società Paragon Advisory s.r.l. (di seguito anche Paragon), con sede in Bologna, l'incarico di assistere gli stessi organi amministrativi nell'attività di valutazione dei valori economici delle società partecipanti alla Fusione e nella conseguente determinazione del Rapporto di Cambio.

Come già anticipato è previsto che antecedentemente la decisione di cui all'art. 2502 c.c.:

- ERVET S.P.A. procederà a liquidare i soci receduti mediante acquisto di n. 326 azioni proprie del valore nominale di Euro 5,16 ciascuna ad un prezzo complessivamente pari ad Euro 7.026,66.



Dette azioni proprie saranno poi annullate sempre preliminarmente la decisione di cui all'art. 2502 c.c..

- ERVET S.P.A. procederà ad una distribuzione di riserve per un importo pari a complessivi Euro 1.908.973,34;
- ASTER S.C.P.A. procederà all'annullamento delle 29.900 azioni proprie, del valore di Euro 1,00 ciascuna e quindi per un importo complessivamente pari ad Euro 29.900,00.

I Valori Economici delle società partecipanti alla fusione presi a base del calcolo del rapporto di cambio di seguito proposto tengono conto del perfezionamento delle operazioni sopracitate e quindi dell'avvenuta liquidazione dei soci receduti mediante acquisto di n. 326 azioni proprie per un controvalore complessivo di Euro 7.026,66 e del successivo annullamento di dette azioni proprie, dell'avvenuta distribuzione da parte di ERVET di riserve per un importo complessivamente pari ad Euro 1.908.973,34 e dell'annullamento, da parte di ASTER delle azioni proprie attualmente in portafoglio.

Si ricorda inoltre che in data 25 luglio 2018 l'assemblea straordinaria di ERVET ha deliberato una riduzione proporzionale di Capitale Sociale per un importo complessivamente pari ad Euro 7.896.817,56 e che avrà efficacia, ai sensi dell'art. 2445 co. 3 c.c., "decorsi 90 (novanta) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese di Bologna della delibera in oggetto, nel rispetto del periodo di sospensione feriale, ed in assenza di opposizioni dei creditori sociali anteriori, in proporzione alle partecipazioni detenute, come segue:

- quanto ad Euro 7.767.523,44 (settemilioni settecentosessantasettemila cinquecentoventitre virgola quarantaquattro) di competenza della Regione-Emilia Romagna mediante destinazione a "versamento in conto futuro aumento di capitale Regione Emilia Romagna";
- quanto ad Euro 129.294,12 (centoventinovemiladuecentonovantaquattro virgola dodici) di competenza degli altri soci mediante rimborso in denaro".

Ancorchè alla data odierna non sia ancora spirato il termine dei 90 giorni per l'efficacia della delibera, il Valore Economico di ERVET utilizzato ai fini della determinazione del rapporto di cambio è stato determinato al netto della predetta riduzione di Capitale Sociale.

Si riportano di seguito i Valori Economici delle società partecipanti all'operazione di fusione:



FUSA	ERVET S.P.A.
Capitale Sociale 30/06/2018	8.551.807,32
P.N. Contabile 30/06/2018	10.670.709,00
- <i>riduz. Capitale Sociale 25/07/2018</i>	- 7.896.817,56
Capitale Sociale 25/07/2018	654.989,76
P.N. 25/07/2018	2.773.891,44
- <i>liquidazione soci receduti</i>	- 7.026,66
<i>di cui CS</i>	- 1.682,16
<i>di cui Riserve</i>	- 5.344,50
Capitale Sociale	653.307,60
Riserve	2.113.557,18
P.N. ERVET post recessi	2.766.864,78
- <i>distribuzione riserve ERVET</i>	- 1.908.973,34
<i>Capitale Sociale</i>	653.307,60
<i>Riserve</i>	204.583,84
P.N. ERVET	857.891,44
Valore Economico ERVET	820.000,00

FUSA	ASTER S.C.P.A.
Capitale Sociale 30/06/2018	740.000,00
P.N. Contabile 30/06/2018	827.240,00
<i>post annullamento azioni proprie</i>	
<i>Capitale Sociale</i>	710.100,00
<i>Riserve</i>	117.140,00
P.N. Contabile	827.240,00
Valore Economico ASTER	827.240,00

Alla luce dei Valori Economici di ERVET e di ASTER come sopra determinati consegue che, il valore Economico della newco ART-ER, la società di nuova costituzione che nascerà all'esito del



perfezionamento del processo di fusione per unione tra ASTER ed ERVET, viene determinato in misura pari ad Euro 1.647.240 di cui:

- Euro 820.000 pari al 49,780% riferibile ai soci di ERVET
- Euro 827.240 pari al 50,220% riferibile ai soci di ASTER.

Valore Economico ERVET	820.000,00
Valore Economico ASTER	827.240,00
Somma Valori Economici (Valore Econ. ART-ER)	1.647.240,00
% riferibile a soci ERVET	49,780%
% riferibile a soci ASTER	50,220%

Premesso che, per le ragioni esplicitate più avanti al punto 10 del presente progetto di fusione spetta agli azionisti di ERVET S.P.A., che non parteciperanno alla deliberazione di fusione, il diritto di recesso di cui all'art. 2473 c.c.; che è previsto che ART-ER S.C.P.A., sia dotata di un Capitale Sociale teorico (teorico in quanto al lordo dei necessari congruagli in denaro finalizzati ad attribuire agli azionisti di ASTER e di ERVET un numero intero di azioni di ART-ER) fino ad un massimo di Euro 1.600.000,00 suddiviso in n. 1.600.000 azioni dal valore nominale di Euro 1,00 ciascuna; tenuto conto dei "pesi" in termini di valore economico delle due società fuse rispetto al Valore Economico complessivo di ART-ER come sopra determinati:

- ai soci di ERVET, titolari complessivamente di n. 126.610 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 5,16 ciascuna, verranno assegnate complessivamente fino ad un massimo di n. 796.483,815 azioni ordinarie della società risultante dalla fusione, ART-ER S.C.P.A., del valore nominale unitario di Euro 1,00 rappresentanti il 49,780% del Capitale sociale di quest'ultima.

Il rapporto di cambio delle azioni ordinarie di ERVET con quelle ordinarie di ART-ER è quindi pari a 6,2908444 azioni ART-ER da nominali Euro 1,00 ciascuna per ogni azione di ERVET da nominali Euro 5,16 ciascuna.



Al fine di garantire l'assegnazione ai soci di ERVET di un numero intero di azioni di ART-ER è previsto un conguaglio in denaro per i soci di ERVET pari complessivi Euro 11,82.

All'esito delle operazioni di conguaglio le n. 126.610 azioni di ERVET del valore nominale di Euro 5,16 ciascuna saranno annullate ed agli ex soci di ERVET verranno attribuite fino a n. 796.472 azioni ordinarie di ART-ER del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna.

Si sottolinea che il rapporto di cambio come sopra determinato tiene conto di un capitale sociale di ERVET così come ridotto a seguito:

- della delibera di riduzione di capitale sociale in precedenza citata la cui esecuzione è sospesa ai sensi dell'art. 2445 c.c. fino a che non siano decorsi 90 giorni dall'iscrizione al registro imprese della delibera e purchè entro tale termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione;
- della liquidazione dei soci receduti mediante acquisto di n. 326 azioni proprie del valore nominale di Euro 5,16 ciascuna e successivo loro annullamento come in precedenza descritto.

Soci ordinari ERVET	Azioni ERVET	rapporto di cambio	N. Azioni Teoriche ART-ER	N. Azioni assegnate ART-ER	Controvalore in euro	conguaglio in denaro
Regione Emilia-Romagna	124.873	6,2908444	785.556,62	785.556	785.556,00	0,62
Unione Regionale delle Camere di Commercio dell'Emilia-Romagna	993	6,2908444	6.246,81	6.246	6.246,00	0,81
Provincia di Ravenna	191	6,2908444	1.201,55	1.201	1.201,00	0,55
Comune di Modena	153	6,2908444	962,50	962	962,00	0,50
Comune di Finale Emilia	76	6,2908444	478,10	478	478,00	0,10
Provincia di Rimini	56	6,2908444	352,29	352	352,00	0,29
Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Reggio Emilia	33	6,2908444	207,60	207	207,00	0,60
ANBI - Emilia-Romagna	33	6,2908444	207,60	207	207,00	0,60
Istituto Autonomo Case Popolari Parma	22	6,2908444	138,40	138	138,00	0,40
Camera di Commercio IIA di Modena	22	6,2908444	138,40	138	138,00	0,40
Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Ravenna - Acer Ravenna	17	6,2908444	106,94	106	106,00	0,94
Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Modena	17	6,2908444	106,94	106	106,00	0,94
Agenzia Interregionale per il fiume Po	17	6,2908444	106,94	106	106,00	0,94
Azienda Casa Emilia Romagna (ACER) Ferrara	11	6,2908444	69,20	69	69,00	0,20
Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Forlì-Cesena	11	6,2908444	69,20	69	69,00	0,20
Comune di Alseno	11	6,2908444	69,20	69	69,00	0,20
Comune di Zibello	11	6,2908444	69,20	69	69,00	0,20
Comune di Meliccia	11	6,2908444	69,20	69	69,00	0,20
C. E. R. Consorzio di Bonifica di 2 Grado Pe	11	6,2908444	69,20	69	69,00	0,20
Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale	11	6,2908444	69,20	69	69,00	0,20
Azienda Casa Emilia-Romagna Provincia di Rimini	5	6,2908444	31,45	31	31,00	0,45
Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Piacenza	5	6,2908444	31,45	31	31,00	0,45
Azienda USL di Ferrara 31	5	6,2908444	31,45	31	31,00	0,45
Ente di Gestione Parchi Biodiversità Emilia Occidentale	5	6,2908444	31,45	31	31,00	0,45
Azienda Ospedaliera di Bologna Policlinico Malpighi	5	6,2908444	31,45	31	31,00	0,45
AEES - Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile	5	6,2908444	31,45	31	31,00	0,45
	126.610		796.483,815	796.472	796.472,00	11,82

- Ai soci di ASTER, titolari complessivamente di n. 710.100 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, verranno assegnate complessivamente n. 803.516,185 azioni ordinarie della società risultante dalla fusione, ART-ER S.C.P.A., del valore nominale unitario di Euro 1,00 rappresentanti il 50,220% del capitale sociale di quest'ultima.

Il rapporto di cambio delle azioni ordinarie di ASTER con quelle ordinarie di ART-ER è quindi pari a 1,1315536 azioni ART-ER da nominali Euro 1,00 ciascuna per ogni azione di ASTER da nominali Euro 1,00 ciascuna.

- Al fine di garantire l'assegnazione ai soci di ASTER di un numero intero di azioni di ART-ER è previsto un conguaglio in denaro per i soci di ASTER pari complessivi Euro 6,18.
- All'esito delle operazioni di conguaglio le n. 710.100 azioni di ASTER del valore nominale di Euro 1,00 saranno annullate ed agli ex soci di ASTER saranno attribuite n. 803.510 azioni ordinarie di ART-ER del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna.

Soci ordinari ASTER	Azioni ASTER	rapporto di cambio	N. Azioni Teoriche ART-ER	N. Azioni assegnate ART-ER	Controvalore in euro	conguaglio in denaro
REGIONE EMILIA-ROMAGNA	225.477	1,1315536	255.139,30	255.139	255.139,00	0,30
CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche	131.313	1,1315536	148.587,69	148.587	148.587,00	0,69
ENEA	65.656	1,1315536	74.293,28	74.293	74.293,00	0,28
Università degli Studi di Bologna	74.747	1,1315536	84.580,23	84.580	84.580,00	0,23
Università degli Studi di Ferrara	37.374	1,1315536	42.290,68	42.290	42.290,00	0,68
Università degli Studi di Modena e Reggio	37.374	1,1315536	42.290,68	42.290	42.290,00	0,68
Università degli Studi di Parma	37.374	1,1315536	42.290,68	42.290	42.290,00	0,68
Università Cattolica del Sacro Cuore	30.303	1,1315536	34.289,47	34.289	34.289,00	0,47
Politecnico di Milano	18.158	1,1315536	20.546,75	20.546	20.546,00	0,75
Unione regionale CCIAA ER	37.374	1,1315536	42.290,68	42.290	42.290,00	0,68
CCIAA Reggio Emilia	7.475	1,1315536	8.458,36	8.458	8.458,00	0,36
INFN Istituto Nazionale di Fisica Nucleare	7.475	1,1315536	8.458,36	8.458	8.458,00	0,36
	710.100		803.516,185	803.510	803.510,00	6,18

Quindi, tenuto conto delle operazioni di conguaglio in precedenza dettagliate, il Capitale Sociale di ART-ER, ipotizzando che nessuno dei soci di ERVET eserciti il diritto di recesso, sarà pari ad Euro 1.599.982 e composto da n. 1.599.982 azioni del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna.

Si riporta di seguito la composizione del Capitale Sociale di ART-ER all'esito del perfezionamento del processo di fusione propria:

Soci ordinari ERVET	Azioni ART-ER ex soci ERVET	Azioni ART-ER ex soci ASTER	totali azioni ART-ER	controvalore Euro	% Partecipazione Capitale Sociale ART-ER
Regione Emilia-Romagna	785.556	255.139	1.040.695	1.040.695,00	65,044%
Unione Regionale delle Camere di Commercio dell'Emilia-Romagna	6.246	42.290	48.536	48.536,00	3,034%
Provincia di Ravenna	1.201		1.201	1.201,00	0,075%
Comune di Modena	962		962	962,00	0,060%
Comune di Finale Emilia	478		478	478,00	0,030%
Provincia di Rimini	352		352	352,00	0,022%
Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Reggio Emilia	207		207	207,00	0,013%
ANBI - Emilia-Romagna	207		207	207,00	0,013%
Istituto Autonomo Case Popolari Parma	138		138	138,00	0,009%
Camera di Commercio IIA di Modena	138		138	138,00	0,009%
Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Ravenna - Acer Ravenna	106		106	106,00	0,007%
Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Modena	106		106	106,00	0,007%
Agenzia Interregionale per il fiume Po	106		106	106,00	0,007%
Azienda Casa Emilia Romagna (ACER) Ferrara	69		69	69,00	0,004%
Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Forlì-Cesena	69		69	69,00	0,004%
Comune di Alseno	69		69	69,00	0,004%
Comune di Zibello	69		69	69,00	0,004%
Comune di Meldola	69		69	69,00	0,004%
C. E. R. Consorzio di Bonifica di 2 Grado Pe	69		69	69,00	0,004%
Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale	69		69	69,00	0,004%
Azienda Casa Emilia-Romagna Provincia di Rimini	31		31	31,00	0,002%
Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Piacenza	31		31	31,00	0,002%
Azienda USL di Ferrara 31	31		31	31,00	0,002%
Ente di Gestione Parchi Biodiversità Emilia Occidentale	31		31	31,00	0,002%
Azienda Ospedaliera di Bologna Policlinico Malpighi	31		31	31,00	0,002%
AESS - Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile	31		31	31,00	0,002%
CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche		148.587	148.587	148.587,00	9,287%
ENEA		74.293	74.293	74.293,00	4,643%
Università degli Studi di Bologna		84.580	84.580	84.580,00	5,286%
Università degli Studi di Ferrara		42.290	42.290	42.290,00	2,643%
Università degli Studi di Modena e Reggio		42.290	42.290	42.290,00	2,643%
Università degli Studi di Parma		42.290	42.290	42.290,00	2,643%
Università Cattolica del Sacro Cuore		34.289	34.289	34.289,00	2,143%
Politecnico di Milano		20.546	20.546	20.546,00	1,284%
CCIAA Reggio Emilia		8.458	8.458	8.458,00	0,529%
INFN Istituto Nazionale di Fisica Nucleare		8.458	8.458	8.458,00	0,529%
	796.472	803.510	1.599.982	1.599.982,00	100%

6. Modalità di assegnazione delle azioni della società ART-ER S.C.P.A.

All'esito del perfezionamento della presente operazione di fusione le società fuse ERVET ed ASTER si estingueranno e nascerà la società ART-ER S.C.P.A dotata di un Capitale Sociale pari ad Euro 1.599.982 ripartito in n. 1.599.982 azioni del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna.

Tali azioni, sulla base del rapporto di cambio di cui al precedente punto 4 e tenuto conto dei conguagli in denaro determinati sempre al precedente punto 4 saranno assegnate ai soci di ERVET e di ASTER come segue:

- n. 796.472 azioni di ART.ER del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna ai soci di ERVET a fronte dell'estinzione di n. 126.610 azioni di ERVET del valore nominale di Euro 5,16 ciascuna;
- n. 803.510 azioni di ART.ER del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna ai soci di ERVET a fronte dell'estinzione di n. 710.100 azioni di ASTER del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna.

7. Data dalla quale le azioni o quote partecipano agli utili.

Le azioni ordinarie della società risultante dalla fusione attribuite in concambio delle azioni possedute dai soci delle fuse (ERVET ed ASTER) avranno tutte data di godimento a partire dal primo gennaio dell'anno in cui la Fusione produrrà i propri effetti civilistici ai sensi dell'art. 2504-bis del Codice Civile

8. Data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società incorporante.

Ai sensi dell'art. 2504-bis del Codice Civile, gli effetti giuridici della Fusione si produrranno dalla data in cui sarà stata eseguita presso il Registro delle Imprese l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 del Codice Civile anche nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 2500 e 2500 novies C.C;

A partire dalla Data di Efficacia della Fusione, in particolare, la Società risultante dalla fusione (ART-ER) subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle Società fuse.

Ai fini contabili e fiscali, le operazioni compiute dalle Società fuse (ERVET ed ASTER) verranno imputate al bilancio della Società risultante dalla fusione (ART-ER) a far tempo dal 1° gennaio dell'anno in cui la Fusione produrrà i propri effetti civilistici ai sensi dell'art. 2504-bis del Codice Civile.

9. Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci.

Non sono previsti trattamenti riservati a particolari categorie di soci, né ai possessori di titoli diversi dalle azioni ordinarie in alcuna delle società partecipanti alla Fusione.

10. Vantaggi particolari eventualmente riservati agli Amministratori delle società partecipanti alla fusione.

Non sono previsti trattamenti particolari di alcun genere a favore degli Amministratori delle società



partecipanti alla fusione.

11. Diritto di recesso

Agli azionisti di ERVET che non avranno concorso alla deliberazione assembleare di approvazione del Progetto di Fusione spetterà il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 c.c., a ragione del fatto che la Fusione comporterà di fatto la trasformazione eterogenea di ERVET. Il diritto di recesso dovrà essere esercitato nei termini e con le modalità previsti dall'art. 2437-bis c.c. e mediante le procedure stabilite dall'art. 2437-quater c.c..

Il valore di liquidazione delle azioni ordinarie della Società Incorporante per le quali sarà esercitato il recesso sarà determinato in conformità a quanto previsto dall'art. 2437-ter c.c..

Il recesso, ove esercitato, sarà efficace subordinatamente al perfezionamento della fusione.

Non spetta il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 c.c. agli azionisti di ASTER.

L'Amministratore Unico

(Pier Luigi Ungania)



Bologna (BO), 26 ottobre 2018

ALLEGATO: Statuto Sociale di ART-ER

STATUTO

TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1) DENOMINAZIONE

1. E' costituita, ai sensi degli articoli 2602 e 2615-ter C.C., una Società Consortile per Azioni denominata "ART-ER – Società consortile per Azioni", siglabile "ART-ER S. cons. p. a." (nel prosieguo "la Società").

Art. 2) SEDE

1. La Società ha sede in Bologna. L'organo amministrativo può istituire o sopprimere unità locali operative, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, succursali, agenzie, filiali, uffici senza stabile rappresentanza in Italia e all'estero.
2. Spetta invece all'Assemblea Straordinaria deliberare l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in un Comune diverso da quello sopra indicato purché all'interno della regione Emilia-Romagna.

Art. 3) DURATA

1. La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata per delibera dell'Assemblea.

TITOLO II OGGETTO SOCIALE E SCOPO CONSORTILE

Art. 4) OGGETTO SOCIALE

1. La Società opera, senza finalità di lucro, per perseguire le finalità e quanto previsto dalla L.R. n.1/2018 e ss.mm. con l'obiettivo di favorire la crescita sostenibile della regione attraverso lo sviluppo della ricerca, dell'innovazione e della conoscenza, il consolidamento della ricerca industriale, del trasferimento tecnologico e del sistema delle competenze, il sostegno allo start up e all'accelerazione di impresa, l'attrazione e lo sviluppo di investimenti nelle filiere produttive e l'internazionalizzazione del sistema regionale, la cooperazione con altri soggetti, il supporto alla programmazione integrata delle risorse pubbliche ad impatto territoriale, quali condizioni per valorizzare e accrescere la competitività del territorio regionale, la trasformazione delle città e dei contesti produttivi.

Le relative iniziative di promozione e sviluppo si articolano su quattro principali ambiti:

a) ecosistema regionale della ricerca, dell'innovazione e della conoscenza, inteso come rafforzamento, insieme e con il contributo di tutti i soggetti soci, della rete regionale della ricerca e dell'innovazione, del trasferimento tecnologico degli incubatori e acceleratori d'impresa, della Rete politecnica e delle alte competenze, degli sportelli per lo sviluppo e la diffusione delle azioni per la Specializzazione intelligente e delle loro evoluzioni;

b) internazionalizzazione e attrattività del territorio, mediante azioni di promozione delle filiere regionali, del sistema della ricerca, dell'innovazione, della formazione; sviluppo di azioni rivolte a investitori regionali, nazionali e internazionali volto a rafforzare il sistema produttivo, il sistema della conoscenza e l'occupazione, in coerenza con la legislazione per la promozione degli investimenti in Emilia-Romagna;



c) valorizzazione del territorio e qualificazione dei sistemi produttivi e delle città, attraverso la promozione di azioni infrastrutturali, di innovazione sociale, di sviluppo della conoscenza e di sostenibilità ambientale;

d) supporto alla programmazione degli interventi dei soci nei seguenti ambiti:

1) messa a punto, gestione, monitoraggio, valutazione di progetti e programmi strategici di livello regionale, nazionale e dell'Unione europea volti ad accrescere la competitività, la sostenibilità, l'occupazione, la ricerca, l'innovazione, la formazione, la conoscenza, la cooperazione europea ed internazionale;

2) partecipazione e sviluppo di reti promosse dai soci a livello europeo ed internazionale;

3) realizzazione di studi e ricerche inerenti agli assetti territoriali, economici e sociali allo scopo di migliorare la programmazione strategica ed operativa;

4) progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture per lo sviluppo regionale dell'innovazione e della conoscenza, ivi comprese le relative funzioni di committenza e stazione appaltante.

2. La Società inoltre può:

- organizzare le attività e le azioni comuni tra i Soci e le strutture che partecipano all'ecosistema regionale della ricerca, dell'innovazione e della conoscenza
- promuovere iniziative con università e centri di ricerca operanti sul territorio regionale, anche in collaborazione con le imprese, per l'accesso e la partecipazione a programmi di ricerca e/o d'innovazione e/o di sviluppo delle competenze e della conoscenza d'interesse nazionale, europeo e internazionale;
- promuovere e supportare le azioni di internazionalizzazione e attrattività del territorio con particolare riferimento ai cluster e alle filiere regionali;
- promuovere e sviluppare azioni per la valorizzazione del territorio e qualificazione dei sistemi produttivi e delle città
- promuovere lo sviluppo delle competenze e l'attrattività dei talenti

Art. 5) MODALITA' DI INTERVENTO E SCOPO CONSORTILE

1. La Società opera in conformità al modello *in house providing* stabilito dall'ordinamento interno e dell'Unione europea. La Società ha scopo consortile e costituisce organizzazione comune dei Soci ai sensi degli articoli 2602 e 2615-ter del C.C.; essa opera senza scopo di lucro, anche con attività esterna, nell'interesse e per conto degli stessi per il raggiungimento degli obiettivi propri dell'oggetto sociale.
2. La Società opera ai sensi dell'art. 4 co. 2 del d.lgs. 175/2016 e successive modificazioni.
3. Nell'esclusivo interesse dei Soci, tutti portatori di interessi omogenei, ed in esecuzione o comunque in conformità alle decisioni di affidamento o di incarico provenienti dagli stessi, la Società è lo strumento organizzativo comune dei Soci, cui essi attribuiscono il compito di espletare funzioni, servizi ed attività di loro pertinenza, anche di carattere esecutivo e di servizio tecnico, compresi nell'oggetto sociale di cui all'art. 4 del presente Statuto. In particolare, nel perseguimento dello scopo consortile sono fatti salvi gli impegni assunti nell'ambito dell'Accordo di programma quadro tra Regione Emilia-Romagna, Università ed Enti di ricerca, per la rea-



lizzazione della Rete Regionale di Alta Tecnologia e di un ecosistema regionale della ricerca, dell'innovazione e della conoscenza.

4. In particolare per lo svolgimento delle attività relative agli ambiti di cui all'art. 4, la Società:
 - organizza e sviluppa le azioni comuni tra i Soci attraverso programmi pluriennali e/o annuali, che generano accordi e convenzioni con i Soci e a cui i Soci contribuiscono attraverso un fondo consortile di cui all'art. 7;
 - realizza un programma pluriennale di attività concordate con la Regione Emilia-Romagna e per le quali la Regione prevede l'affidamento diretto alla Società le cui azioni sono specificate attraverso programmi annuali;
 - svolge prestazioni di servizio ed attività di assistenza ai singoli Soci;
 - coordina e/o partecipa a progetti finanziati nell'ambito di programmi nazionali, europei o internazionali
 - altre attività di servizi, progettazione e gestione progetti coerenti con le indicazioni di cui al successivo comma 5.
5. Ai sensi dell'art. 16 c. 3 del d.lgs. 175/2016 è previsto che oltre l'80% del fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dai soci; la produzione ulteriore, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.
6. Nel perseguimento dell'oggetto sociale la Società, che opera a livello regionale, nazionale ed internazionale, ricerca, in particolare, la collaborazione dei Soci, nonché di autorità ed organismi nazionali ed internazionali competenti in materia. La Società, in via non prevalente, può inoltre svolgere – unicamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale e nei limiti consentiti dalla normativa vigente – operazioni ed attività direttamente o indirettamente connesse allo scopo sociale., nonché, nei limiti ed alle condizioni ed autorizzazioni previste dalla legislazione vigente, assumere interessenze, quote, anche azionarie, in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine, o comunque connesso al proprio, sia direttamente che indirettamente. Inoltre, la Società potrà compiere tutte quelle altre operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili per il raggiungimento dello scopo sociale, ivi comprese: l'acquisto e l'alienazione di beni del patrimonio di enti pubblici; l'acquisizione di finanziamenti provinciali, regionali e comunitari, anche concorrendo alla loro attribuzione; è comunque esclusa in ogni caso la raccolta del risparmio tra il pubblico.
7. La Società non può essere trasformata in società di capitali lucrativa.
8. Il raccordo tra la programmazione regionale unitamente a quella delle azioni comuni con gli altri enti Pubblici soci e l'azione della Società, quale struttura operativa della Regione e degli altri enti Pubblici soci della Società, è disciplinato nelle modalità di esercizio del controllo analogo di cui all'art. 24 del presente statuto.

TITOLO III PATRIMONIO SOCIALE - SOCI

Art.6) PATRIMONIO SOCIALE – CATEGORIE DI AZIONI E DI RISERVE

1. Il patrimonio della Società è costituito:
 - a) da un capitale sociale di EURO 1.599.982,00 (un milione cinquecentonovantanovemila novecentoottantadue virgola zero zero) e com-



- posto da n. 1.599.982 (un milione cinquecentonovantanovemila novecentoottantadue) azioni del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna.
- b) dal fondo di riserva legale;
 - c) dal fondo di riserva straordinaria;
 - d) da eventuali altri fondi

Le azioni sono nominative nel rispetto delle norme di legge.

La società non ha l'obbligo di emettere i titoli azionari se non richiesta dal socio interessato.

Essa potrà emettere certificati provvisori firmati dall'amministratore unico o presidente dell'organo amministrativo. La qualifica di azionista, nei rapporti con la società, viene acquisita unicamente attraverso l'iscrizione nell'apposito libro dei soci.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti ed anche mediante l'emissione di azioni aventi diritti diversi, a norma dell'art. 2348 C.C..

2. Le eventuali azioni con diritti diversi ai sensi dell'art. 2348 C.C. godono dei diritti per esse espressamente previsti nell'atto che ne disciplina l'emissione.

Art. 7) FONDO CONSORTILE PER IL PROGRAMMA DI ATTIVITÀ E/O SPECIFICHE AZIONI

1. È istituito il fondo consortile, per la realizzazione degli scopi di cui agli artt. 4 e 5 del presente Statuto.
2. Il fondo è costituito attraverso apporti in denaro, servizi e prestazioni d'opera da parte dei Soci direttamente alla Società o anche attraverso le strutture realizzate nei tecnopoli.
3. Ad eccezione della partecipazione agli organi consortili, ogni forma di partecipazione di personale di Soci alle attività della Società potrà essere a titolo di partecipazione al fondo consortile e come tale quantificato.
4. Il fondo può essere anche finalizzato alla realizzazione di programmi ed attività con pesi e partecipazione diversificati tra i Soci, a seconda dei diversi obiettivi e dell'interesse dei Soci medesimi.
5. L'istituzione del fondo ed il relativo regolamento sono deliberati dall'Assemblea Ordinaria.

Art. 8) SOCI

1. Possono essere soci della Società la Regione Emilia-Romagna, che deve essere azionista di maggioranza ai sensi dell'art. 5 della L.R. 1/2018, le Università pubbliche e gli enti pubblici di ricerca operanti nel territorio e loro consorzi o associazioni, gli enti locali della regione, altri enti pubblici, nonché consorzi o associazioni tra detti enti, la cui partecipazione sia funzionale al raggiungimento dell'interesse pubblico di cui all'oggetto sociale.
2. Non è ammessa la partecipazione di soggetti privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata
3. La Regione Emilia-Romagna partecipa alla Società ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della L.R. n. 1/2018 e successive modificazioni.

Art. 9) NUOVI SOCI E LORO AMMISSIONE

1. Coloro che sulla base degli scopi della Società consortile intendono farne parte devono fare domanda all'Organo Amministrativo specificando:



- a) i dati anagrafici, ragione sociale o denominazione sociale;
- b) il numero delle azioni del valore nominale di 1 (un) EURO ciascuna che intende sottoscrivere;
- c) di essere a conoscenza delle disposizioni del presente Statuto e delle deliberazioni, già adottate dagli organi della Società, impegnandosi ad accettarle nella loro integralità.

La domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante ed essere corredata da copia della delibera dell'organo competente, dell'atto costitutivo e dell'ultimo statuto vigente, nonché dall'indicazione della persona delegata alla rappresentanza.

2. Sull'ammissione del nuovo Socio consortile e sulla relativa modalità delibera l'Assemblea, con la votazione favorevole di almeno due terzi del capitale sociale rappresentato in Assemblea. L'Organo Amministrativo accerterà l'esistenza dei requisiti previsti dall'art. 8 del presente Statuto, e la completezza della domanda di cui all'art. 9 del presente Statuto, verificando inoltre che - per condizioni oggettive o per l'attività svolta - il suo ingresso nella Società non possa risultare pregiudizievole per il perseguimento dell'oggetto sociale, di cui all'art. 4 del presente Statuto, e non sia in conflitto con gli interessi della Società. Il diniego dovrà essere motivato.
3. L'ammissione del nuovo Socio può avvenire tramite la cessione da parte di uno o più Soci delle necessarie azioni, oppure attraverso l'aumento del capitale sociale, mediante l'emissione di nuove azioni, fermo restando il gradimento come sopra disciplinato

Art. 10) OBBLIGHI DEI SOCI

1. I Soci si obbligano a:
 - a) non commercializzare presso terzi i risultati della ricerca fatta dalla Società consortile o le conoscenze apprese a causa del rapporto sociale, se non autorizzati dall'Organo Amministrativo;
 - b) comunicare all'Organo Amministrativo variazioni avvenute al proprio interno che siano significative in ai requisiti di partecipazione, ovvero l'esistenza di procedure concorsuali e di liquidazione e simili.

Art. 11) PARTICOLARI DIRITTI DEI SOCI, DIRITTI PATRIMONIALI

1. Conformemente al disposto dell'art.2348 del C.C. viene attribuito al socio "Regione Emilia-Romagna", in via esclusiva, il diritto all'utilizzo ed alla distribuzione a proprio favore della riserva "versamento in conto futuro aumento di capitale Regione Emilia-Romagna" ove presente e per un importo fino a quanto in tale riserva iscritto in sede di costituzione della presente società.

Art. 12) RECESSO

1. La qualità di Socio si perde per recesso e per esclusione.
2. Hanno diritto di recedere dalla Società, per tutte o parte delle loro azioni, i Soci che non hanno concorso all'approvazione delle delibere riguardanti:
 - A) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della Società;
 - B) la trasformazione della Società;
 - C) il trasferimento della sede sociale all'estero;
 - D) la revoca dello stato di liquidazione;



- E) l'eliminazione di una o più cause facoltative di recesso, previste dalla legge o dallo Statuto;
 - F) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
 - G) le modificazioni dello Statuto concernenti i diritti di voto;
- e nei seguenti ulteriori casi:
- H) nel caso in cui la durata della Società sia a tempo indeterminato;
 - I) negli altri casi previsti dalla legge
- Restano salve le disposizioni dettate in tema di recesso per le Società soggette ad attività di direzione e coordinamento.

3. Non compete il diritto di recesso ai Soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- A) la proroga del termine;
- B) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

4. Il Socio receduto è obbligato all'adempimento delle obbligazioni da lui assunte nella vigenza del vincolo sociale, anche nel caso in cui i relativi effetti sopravvengano successivamente alla dichiarazione di recesso.

L'intenzione del Socio di esercitare il diritto di recesso dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricezione.

La raccomandata deve essere inviata entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso, con l'indicazione delle generalità del Socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera da iscriverne al Registro Imprese, esso è esercitato entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui il Socio ne è venuto a conoscenza. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo.

Il recesso avrà effetto dalla data in cui risulterà integralmente liquidata la partecipazione al Socio receduto. L'esercizio del diritto di recesso deve essere annotato nel libro dei Soci a cura dell'organo amministrativo.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e se emesse devono essere depositate presso la sede sociale.

Trattandosi di Società consortile e quindi mutualistica, i Soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere il rimborso delle proprie azioni al valore del patrimonio netto contabile dell'ultimo bilancio della Società approvato anteriormente alla data della dichiarazione di recesso, determinato dall'Organo Amministrativo al momento della dichiarazione di recesso e tenuto conto, in sede di determinazione della quota di patrimonio netto contabile di competenza dei soci receduti, che la riserva di cui all'art. 11, se presente, è di esclusiva pertinenza del socio Regione Emilia-Romagna.

I Soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopraindicato nei 15 (quindici) giorni precedenti la data fissata per l'Assemblea a norma dell'art. 2437 ter del C. C..

Ciascun Socio ha diritto di prenderne visione e di ottenerne copia a proprie spese.

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito nei termini previsti dall'art. 2437 quater C.C. a decorrere dalla comunicazione della volontà di recedere, fatta alla Società.

5. In caso di recesso, il procedimento per la liquidazione delle azioni del Socio recedente sarà il seguente:



- A. gli amministratori offrono in opzione le azioni del Socio recedente agli altri Soci in proporzione al numero delle azioni possedute;
 - B. se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i Soci, sulla base del rapporto di cambio;
 - C. l'offerta di opzione è depositata presso il Registro delle Imprese entro 15 (quindici) giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione;
 - D. per l'esercizio del diritto di opzione è concesso il termine non inferiore a 30 (trenta) giorni e non superiore a 60 (sessanta) dal deposito dell'offerta;
 - E. coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste non optate;
 - F. qualora i Soci non acquistino in tutto o in parte le azioni del recedente, l'Organo Amministrativo può collocarle presso terzi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 8, 9 e 16;
 - G. in caso di mancata collocazione, le azioni del recedente vengono rimborsate utilizzando riserve disponibili, anche con l'acquisto da parte della Società, anche in deroga a quanto previsto dall'art.2357 comma terzo del C. C.;
 - H. in assenza di utili e riserve disponibili, deve essere convocata l'Assemblea Straordinaria per deliberare la riduzione capitale sociale ovvero lo scioglimento della Società; alla delibera di riduzione del capitale si applicano le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 2445 del C. C.; ove l'opposizione sia accolta, la Società si scioglie.
6. Gli Enti pubblici di ricerca e le Università hanno diritto di recedere dalla Società, oltre che nei casi sopraindicati, anche per i casi eventualmente stabiliti dalle leggi, statuti e/o dai regolamenti che ne disciplinano la partecipazione ad associazioni, consorzi e Società.

Art. 13) ESCLUSIONE

1. Il Socio è escluso qualora:
- a) trattandosi di ente pubblico, venga dichiarato estinto per legge o per provvedimento della Pubblica Amministrazione;
 - b) si sia reso responsabile di gravi inadempienze alle norme dello Statuto e alle deliberazioni della Società;
 - c) non sia più in grado di partecipare allo "scopo sociale";
 - d) abbia perso i requisiti di ammissione di cui all'art. 8 del presente Statuto.
2. Spetta all'Organo Amministrativo constatare la sussistenza dei motivi che, a norma di legge, legittimino l'esclusione, e provvedere di conseguenza nell'interesse della Società.
- Il provvedimento di esclusione è comunicato per iscritto.
- L'esclusione ha efficacia dal giorno successivo alla comunicazione dell'interessato. Egli non potrà altresì usufruire di alcuno dei risultati ottenuti dalla Società consortile se non previa autorizzazione dell'Organo Amministrativo. Il Socio escluso resta obbligato all'adempimento delle obbligazioni assunte nella vigenza del vincolo sociale, anche nel caso in cui i relativi effetti sopravvengano successivamente al provvedimento di esclusione.
- L'Assemblea Ordinaria prende atto dell'esclusione dei Soci.
- È esclusa la liquidazione della partecipazione al Socio escluso.
- La partecipazione del Socio escluso accresce proporzionalmente quella degli altri.



Art. 14) TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

1. Il Socio può cedere in tutto o in parte le sue azioni secondo le modalità qui di seguito specificate.
2. Il Socio che intende alienare tutte o parte delle proprie azioni deve offrirle in prelazione a tutti gli altri Soci iscritti sul relativo libro, prelazione da esercitare nel termine di un mese dal ricevimento della comunicazione che dovrà avvenire per mezzo di raccomandata.
Il diritto di prelazione spetta a ciascuno dei Soci in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale.
Ove taluno dei Soci rinunciasse o non esercitasse nel termine in tutto o in parte il diritto di prelazione, tale diritto si trasferisce in via proporzionale agli altri Soci che intendono esercitarlo.
In ogni caso, per il trasferimento delle azioni a terzi non soci è comunque richiesto l'accertamento dell'Organo Amministrativo a cui, sempre secondo i criteri già stabiliti all'art. 9 del presente Statuto, dovrà seguire la delibera dell'Assemblea Ordinaria con la votazione favorevole di almeno due terzi del capitale sociale rappresentato in Assemblea.
Ove l'Organo Amministrativo non si pronunci entro 60 (sessanta) giorni dal richiesto gradimento questo si riterrà concesso.
Il diniego deve essere motivato.
Tali limitazioni non configurano pertanto alcuna delle ipotesi per cui l'art. 2355 bis del C.C. attribuisce ai Soci il diritto di recesso.
3. È comunque inefficace nei confronti della società ogni trasferimento di azioni o diritti idoneo a consentire l'ingresso nella Società di soggetti non aventi i requisiti indicati dall'art. 8 del presente Statuto ed è fatto divieto di iscrizione nel libro dei soci di ogni trasferimento di azioni o diritti effettuato in violazione delle disposizioni di cui sopra.
Ogni atto di trasferimento della partecipazione sociale a favore di soggetti privati, ad eccezione di quanto previsto al precedente art. 8.2 del presente statuto, è nullo di pieno diritto e comunque radicalmente inefficace nei confronti della Società.
4. Per trasferimento si intende qualsiasi negozio anche unilaterale, a titolo oneroso o gratuito, concernente la piena o la nuda proprietà o l'usufrutto delle quote di partecipazione o dei diritti di sottoscrizione.

TITOLO IV ORGANI SOCIALI

Art. 15) ORGANI DELLA SOCIETA' CONSORTILE

1. Sono organi della Società consortile:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) l'Organo Amministrativo;
 - c) il Collegio Sindacale.
2. E' vietata la costituzione di Organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.
3. La carica di vicepresidente è prevista esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Art. 16) ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria, ed è convocata dall'Organo Amministrativo ai sensi di legge.
2. L'Assemblea Ordinaria:



- a) ogni anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo quanto previsto dall'art. 33 del presente statuto, approva il bilancio di esercizio della Società;
 - b) nel caso di composizione collegiale dell'Organo amministrativo, ai sensi del d.lgs. 175/2016 nomina il Consiglio d'amministrazione ne determina il numero, con delibera motivata che espliciti le ragioni di adeguatezza organizzativa a supporto della scelta assunta per la guida societaria tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, ne dispone la revoca e determina l'eventuale compenso ad essi spettante;
 - c) nomina l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora il socio Regione Emilia-Romagna non eserciti la facoltà prevista dall'art. 17, e ne autorizza l'eventuale attribuzione di deleghe;
 - d) può inoltre nominare un vice presidente esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;
 - e) nomina il Collegio Sindacale, ne dispone la revoca e determina l'eventuale compenso ad essi spettante; nomina il Presidente del Collegio Sindacale, solo qualora il socio Regione Emilia-Romagna non eserciti la facoltà prevista dall'art. 17
 - f) delibera sull'azione di responsabilità contro amministratori e sindaci;
 - g) nomina e revoca il Revisore legale o la Società di revisione incaricati del controllo legale dei conti e ne determina il compenso, su proposta motivata del Collegio Sindacale;
 - h) nomina i componenti del Consiglio di consultazione industriale e scientifico, con il voto favorevole di almeno i 2/3 del capitale sociale rappresentato in Assemblea, e delibera sull'eventuale regolamento;
 - i) delibera in ordine ai piani strategici e industriali della Società;
 - j) delibera in ordine ai programmi pluriennali e annuali di attività di interesse consortile;
 - k) delibera le determinazioni per il programma del Fondo consortile ed il regolamento consortile;
 - l) approva la relazione dell'Organo Amministrativo di cui all'articolo 33 del presente statuto;
 - m) delibera in merito all'accettazione dei nuovi Soci;
 - n) delibera sugli altri oggetti ad essa riservati dalla legge e dallo Statuto.
3. L'Assemblea Straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza, a norma di legge, e quando gli amministratori lo ritengano opportuno. Sono di competenza dell'Assemblea Straordinaria:
- le modifiche dello Statuto, salvo quanto previsto dalla legge o dal presente Statuto;
 - la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
 - le altre materie ad essa attribuite dalla legge.

Art. 17) NOMINE RISERVATE ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

1. Ai sensi della L.R. 1/2018 e ss.mm. la Regione Emilia-Romagna ha la facoltà di nominare l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente del Collegio Sindacale.

Art. 18) CONVOCAZIONE ASSEMBLEARE



1. L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo presso la sede legale, o anche fuori della sede legale, purché in Italia.
2. L'Assemblea può essere convocata dall'organo amministrativo mediante pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione.

Quando lo ritenga opportuno, l'Organo Amministrativo può procedere alla convocazione, in deroga rispetto a quanto precede, con avviso comunicato ai Soci almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza mediante PEC (Posta elettronica certificata), telefax, e-mail, entrambi con prova di avvenuta ricezione, ovvero mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, ovvero mediante raccomandata a mano consegnata ai Soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza; l'avviso è fatto pervenire ai Soci al domicilio risultante dal libro dei Soci.

L'Assemblea potrà svolgersi mediante tele conferenza, videoconferenza o audio conferenza, ove precisato nell'avviso di convocazione. Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati gli eventuali luoghi audio-video collegati a cura della Società nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Le condizioni essenziali per la validità dell'Assemblea in tele conferenza o videoconferenza sono le seguenti:

- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione simultanea degli argomenti all'ordine del giorno;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'Assemblea non fosse tecnicamente possibile il collegamento con i luoghi in tele conferenza o videoconferenza, l'Assemblea non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

Nel caso in cui, in corso di Assemblea, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con uno o più luoghi tele collegati o video collegati, e lo stesso collegamento non venisse ripristinato entro 15 (quindici) minuti, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente dell'Assemblea e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

In caso di contestazioni, potrà essere utilizzata, dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea, quale prova della presenza dei Soci, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni, la registrazione della teleconferenza o videoconferenza.

Art. 19) INTERVENTO IN ASSEMBLEA - MODALITÀ DI VOTO

1. Possono intervenire all'Assemblea i Soci che alla data dell'Assemblea stessa risultino titolari di azioni aventi diritto di voto. Non è necessario il preventivo deposito dei titoli o della relativa certificazione.
2. Se i partecipanti all'Assemblea non risultano iscritti nel libro Soci, la Società provvede senza indugio dopo l'Assemblea alla loro iscrizione.
3. Ogni Socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro soggetto, nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 2372 del C.C. Ogni azione attribuisce il diritto a un voto. Il



voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un Socio, non è espresso.

Art. 20) PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

1. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente se nominato, o in caso di assenza o impedimento per qualunque ragione anche di quest'ultimo, o dalla persona designata a maggioranza degli intervenuti. L'Assemblea nomina altresì un Segretario anche non Socio.

Art. 21) NORME SULL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita:
 - in prima convocazione con la presenza di tanti Soci, che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà del capitale sociale, e delibera a maggioranza assoluta, ai sensi dell'art.2368 C. C.;
 - in seconda convocazione delibera qualunque sia la parte di capitale rappresentata.
2. L'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita e delibera:
 - in prima convocazione col voto favorevole di tanti azionisti che rappresentino più della metà del capitale sociale;
 - in seconda convocazione è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea, ai sensi dell'art.2369 C. C., salve le maggioranze più elevate previste dal 5^a comma del citato articolo, in tema di:
 - scioglimento anticipato della Società, trasformazione della Società,
 - cambiamento dell'oggetto sociale,
 - trasferimento della sede sociale all'estero, emissione di azioni privilegiate,per i quali è previsto il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.
3. L'assemblea ordinaria avente ad oggetto il programma di attività e/o specifiche azioni e/o alla sua gestione di cui all'art. 7 del presente statuto, delibererà con il voto favorevole della Regione Emilia-Romagna e di tutti i soci possessori delle azioni con diritti diversi di cui all'art. 6.2 del presente statuto.

Art. 22) VERBALI DELL'ASSEMBLEA

1. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare del verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni.

Art. 23) DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, vincolano tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti. Le eventuali impugnazioni delle deliberazioni debbono essere presentate ai sensi e nei termini di legge.

TITOLO V SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Art. 24) CONTROLLO ANALOGO



1. Spettano alla Regione Emilia-Romagna ed agli altri enti pubblici e pubbliche amministrazioni soci i seguenti poteri:
 - a. direttiva e controllo, analogo a quello esercitato sui propri servizi interni, circa le modalità e condizioni di svolgimento dell'attività della Società, nonché circa la gestione della Società;
 - b. approvazione di unitari piani strategici ed industriali della Società;
 - c. controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi assegnati, disponendo altresì di poteri di supervisione, coordinamento, ispettivi e di informazione;
 - d. controllo sui conti annuali della Società con obbligatoria rendicontazione contabile periodica da parte di quest'ultima.

2. Gli enti pubblici e le Pubbliche Amministrazioni soci esercitano i poteri sopra elencati di cui al comma 1 lett. a), b), c) e d) in forma collettiva e coordinata, mediante apposito Comitato di controllo dei soci, disciplinato da un accordo fra amministrazioni. A tal fine, il Comitato di controllo dei Soci effettua almeno 2 (due) riunioni all'anno.
Il Comitato è costituito da un rappresentante di ogni socio. L'incarico di rappresentanza nel Comitato è compatibile, anno per anno, con la delega di rappresentante del socio in assemblea. L'incarico di rappresentanza nel Comitato è attribuito da parte di ciascun socio esclusivamente a titolo gratuito. La Società non potrà attribuire compensi ai membri del Comitato di controllo.
Le deliberazioni del Comitato di controllo costituiscono esercizio del c.d. controllo analogo e devono essere recepite, per quanto di rispettiva competenza, dagli organi della società.

3. Pertanto è prevista la sottoposizione alla preventiva e vincolante approvazione del socio/i dei documenti e relative modifiche in corso d'esercizio relativi a piani strategici, piani e programmi operativi di attività, budget economico e bilancio di esercizio, modifiche allo statuto. Si prevede inoltre la sottoposizione al socio/i di report periodici sul generale andamento della gestione economica, finanziaria e patrimoniale, sullo specifico andamento della gestione dei servizi affidati, nonché su ogni altra operazione di rilievo richiesta. A tale scopo, gli organi competenti della società trasmettono agli enti controllanti, anche secondo modalità differenziate in ragione di accordi tra i soci, i documenti, le informazioni e le relazioni necessarie all'assunzione delle decisioni almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza degli organi sociali deputati ad assumere la decisione. I soci, secondo quanto disciplinato da accordi tra loro assunti, comunicano il parere e le valutazioni agli organi sociali almeno 5 giorni prima della data fissata per l'assunzione della decisione. In difetto sarà presunto l'assenso. Le modalità di esercizio del controllo congiunto sono definite in apposito patto parasociale in conformità a quanto previsto dalla vigente disciplina normativa.

Art. 25) RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

1. La nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi della L. 190/2012 e ss.mm.ii. è obbligatoria.
2. La nomina è di competenza dell'organo amministrativo, individuato nel consiglio di amministrazione ovvero nell'amministratore unico.
3. Le modalità di svolgimento dell'incarico, la scadenza, le responsabilità e le relative sanzioni a suo carico sono previste nel verbale e nella lettera di nomina.

Art. 26) ORGANO AMMINISTRATIVO



1. La Società è amministrata da un amministratore unico ai sensi dell'art.11 comma 2 d.lgs. 175/2016 ovvero, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 11, comma 3 del d.lgs. n. 175/2016, da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri.
2. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori da eleggere viene effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17 in merito alla nomina del consigliere con qualifica di Presidente del consiglio di amministrazione, che rimane riservato alla Regione Emilia Romagna, in caso di Consiglio di amministrazione composto da n. 3 o 5 membri, la nomina dei restanti membri avviene da parte dell'Assemblea dei soci.
4. I nominativi indicati dai soci devono presentare i requisiti di cui all'art 11, comma 1, del D.Lgs 175/2016.
5. Le indicazioni di nomina da parte dei soci dovranno pervenire presso la sede della società almeno tre giorni prima della data fissata per l'assemblea che delibera sulla nomina degli amministratori ovvero la data fissata del consiglio di amministrazione che provvede alla cooptazione del/degli amministratore/i cessato/i.
6. L'Organo Amministrativo resta in carica per un periodo non superiore a tre esercizi: in mancanza di qualsiasi precisazione al riguardo, l'Organo Amministrativo e quindi anche i Componenti del Consiglio di Amministrazione si intendono nominati per il periodo massimo corrispondente a tre esercizi.
7. L'Organo Amministrativo scade alla data della riunione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Esso in ogni caso rimane in carica sino al rinnovo dell'Organo Amministrativo e può essere rinnovato nel rispetto dei limiti di durata in carica previsti dalla normativa vigente.
8. Ai sensi dell'art. 11 del d. lgs. 175/2016 agli organi di amministrazione e controllo della società si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444. La carica di vicepresidente può essere attribuita dall'Assemblea esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi. E' vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali. La società limita ai casi previsti dalla legge la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta. Per il caso di loro costituzione, non può comunque essere riconosciuta ai componenti di tali comitati alcuna remunerazione complessivamente superiore al 30 per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto.
9. Restano ferme le eventuali norme sulla composizione ed i compensi dei componenti dell'organo amministrativo specificamente applicabili a società come ART-ER.

Art. 27) NOMINE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Presidente propone all'approvazione formale del Consiglio la nomina del direttore generale e di eventuali altri dirigenti nel rispetto delle norme stabilite dall'ordinamento giuridico.

Art. 28) NORME SUL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



1. Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione questo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri.
2. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.
3. Per la validità delle deliberazioni relative alla gestione del Fondo Consortile di cui all'art.7 del presente statuto, è necessario il voto favorevole dei due amministratori nominati dai titolari di azioni con diritti diversi.
4. Le deliberazioni relative sono prese a maggioranza di voti dei presenti e, in caso di parità, è preponderante il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione o di chi lo sostituisce.
5. La convocazione è fatta con avviso comunicato mediante telefax, e-mail, entrambi con prova di avvenuta ricezione, ovvero mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, ovvero mediante raccomandata a mano - con indicazione dell'ordine del giorno, ovvero con posta elettronica certificata, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata e, per i casi d'urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima.
6. Il Consiglio di amministrazione, ove precisato nell'avviso di convocazione, può riunirsi anche in tele-conferenza, video-conferenza o audioconferenza, con l'ausilio delle relative tecnologie, senza che sia richiesta la contemporanea presenza fisica dei consiglieri nello stesso luogo, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Nel caso in cui, in corso di riunione, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con uno o più luoghi tele, audio, o video collegati, valgono le norme previste all'art. 19 in tema di assemblee.
7. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Generale, se nominato.

Art. 29) POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. L'Organo amministrativo è investito della gestione della Società ed al riguardo, nel rispetto ed in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi fissati dalla Regione e dagli altri enti pubblici e Pubbliche Amministrazioni soci ai sensi degli artt. 16 e 24 del presente Statuto, ha facoltà di compiere tutti gli atti gestionali che non rientrino nelle competenze che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.
2. Nel caso di Consiglio di Amministrazione, questo può attribuire deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.
3. Alla chiusura di ogni esercizio, l'Organo amministrativo approva una relazione sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le dimensioni o per le questioni affrontate, della Società e delle sue eventuali partecipate, che l'Amministratore Unico ovvero il Presidente trasmette all'Assemblea.
4. L'Organo Amministrativo nomina il responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza e adotta il piano di prevenzione della corruzione.

Art. 30) POTERI DELL'AMMINISTRATORE UNICO OVVERO DEL PRESIDENTE

1. L'Amministratore Unico ovvero il Presidente, ha la rappresentanza legale della Società, con firma libera, anche per la esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio. Rappresenta la Società in giudizio con facoltà di



promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione con facoltà di nominare avvocati e procuratori.

2. L'Amministratore Unico ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione può conferire procure speciali ad amministratori della Società, dipendenti, o a terzi esclusivamente per determinati atti o categorie di atti. Convoca le Assemblee, se Presidente su delibera del Consiglio di Amministrazione, ne accerta la regolare costituzione e le presiede. Sovrintende al regolare andamento della Società.
3. In caso d'assenza o impedimento, il Presidente è sostituito ad ogni effetto dal Vice Presidente se nominato. Nei confronti dei terzi la firma del Vice Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Art. 31) IL COLLEGIO SINDACALE

1. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento e può altresì esercitare la funzione di Organismo di Vigilanza ai sensi del dell'art. 6 nuovo c. 4 bis D.Lgs. 231/01 con il compito di vigilare sul sistema di prevenzione dei reati e per le attività di prevenzione della corruzione in collaborazione con il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza.
2. L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da 3 (tre) Sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il Presidente, salvo quanto previsto dall'art. 17, e determina il loro compenso per tutta la durata dell'incarico.
3. La Società assicura il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno, secondo i criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17 in merito alla nomina del sindaco effettivo con qualifica di Presidente del Collegio sindacale che rimane riservato alla Regione Emilia Romagna, la nomina degli altri membri effettivi e supplenti spetta all'Assemblea.
5. Per tutta la durata del loro incarico i Sindaci debbono possedere i requisiti di cui agli articoli 2397 e 2399 C. C. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del Sindaco e la sua sostituzione dovrà avvenire nel rispetto delle regole di composizione dell'organo di controllo come previsto nel comma precedente.
6. I Sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni 90 (novanta) giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei Sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Sindaci. Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione, nel rispetto delle modalità di cui agli articoli 19 e 28 del presente Statuto.
7. Restano ferme le eventuali norme sulla composizione ed i compensi dei componenti dei collegi sindacali specificamente applicabili a società come ART-ER.

Art. 32) CONSIGLIO DI CONSULTAZIONE INDUSTRIALE E SCIENTIFICO

1. L'Assemblea nomina un Consiglio di Consultazione industriale e scientifico della società e della Rete Alta Tecnologia dell'Emilia-Romagna e ne approva l'eventuale Regolamento.



2. Il Consiglio è formato dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di amministrazione della Società e da un minimo di 10 ad un massimo di 20 componenti nominati dall'Assemblea Ordinaria ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. h) del presente Statuto. I Soci Enti di ricerca, Università e Sistema camerale devono essere comunque rappresentati nel Consiglio di consultazione.
3. I componenti di nomina assembleare sono scelti tra i nominativi indicati, su richiesta della Società, dalle Associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative sul territorio regionale, e dai soci della Società. Il Consiglio dura in carica tre anni.
4. Il Consiglio coadiuva il Comitato di controllo nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 24 del presente Statuto, con la facoltà di esprimere un parere non vincolante. Il Consiglio, in particolare, supporta gli organi societari svolgendo funzioni consultive sugli aspetti riguardanti la ricerca scientifica ed industriale, lo sviluppo e l'innovazione ed il trasferimento tecnologico e le attività di internazionalizzazione ad essi connesse ed in particolare sui temi di cui alla lettera a) e b) dell'oggetto sociale
5. Il Consiglio ha altresì compiti di monitoraggio, indirizzo e valutazione della Rete Alta Tecnologia.
6. Il Consiglio esprime un parere al Comitato di controllo, preventivamente alla sua approvazione, sul programma di attività consortile di ART-ER previsto all'art. 7.
7. Il Consiglio è convocato e presieduto dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di amministrazione della Società ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
8. Il Consiglio può riunirsi ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o nel caso sia richiesto da un terzo dei suoi componenti.
9. La partecipazione al Consiglio è a titolo gratuito.
10. Il Consiglio non costituisce organo della società consortile ai sensi dell'art. 15 del presente Statuto.

TITOLO VI

ESERCIZIO - BILANCIO E DIVIETO DI DISTRIBUZIONE – REVISIONE LEGALE

Art. 33) ESERCIZIO SOCIALE

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. L'organo amministrativo provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio, corredandolo di una relazione sull'andamento della gestione sociale.
2. Il termine per l'approvazione del bilancio può essere prorogato al massimo fino a 180 (centottanta) giorni, nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto. In questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 del C.C. le ragioni della dilazione.
3. La Revisione Legale dei Conti viene affidata ad un Revisore legale dei conti oppure ad una Società di Revisione, iscritti nell'apposito Registro, nominati dall'Assemblea Ordinaria su proposta motivata del Collegio Sindacale, e funzionanti ai sensi di legge.
4. Ai sensi dell'art. 11 comma 6 lett. j) del D.Lgs. 118/2011, la Regione Emilia-Romagna procede alla verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate, informativa asseverata dai rispettivi organi di revisione. A tal fine l'organo di revisione ha l'obbligo di asseverare la predetta nota sugli esiti delle reciproche partite di credito e debito.



Art. 34) BILANCIO ED UTILE D'ESERCIZIO

1. Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno devoluti ai fondi di riserva ordinaria per una percentuale non inferiore a quella prevista dalla legge e il restante destinato allo sviluppo della Società. I Soci non hanno diritto a percepire utili o avanzi di esercizio.

TITOLO VII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 35) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

1. La Società si scioglie per le cause previste a norma dell'art. 2484 C. C..
2. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dall'art. 2484 C. C., nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.
L'Assemblea Straordinaria, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:
 - a) il numero dei liquidatori;
 - b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
 - c) a chi spetta la rappresentanza della Società;
 - d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
 - e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo amministrativo liquidativo.

TITOLO VIII RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E DISPOSIZIONI VARIE

Art. 36) CONTROVERSIE

1. Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci, tra Amministratori, tra liquidatori, tra i predetti e la Società in dipendenza del presente Statuto, eccettuate quelle per le quali la legge dispone diversa disciplina inderogabile, saranno decise da un Arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Bologna, su istanza della parte più diligente. L'Arbitro dovrà iniziare la sua attività entro 15 (quindici) giorni dalla sua nomina e completarla secondo termini di legge.
L'arbitro formerà la propria determinazione secondo diritto in via rituale. Si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt. 34 e segg. del d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.
2. Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la Legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Art. 37) DISPOSIZIONI GENERALI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia di consorzi e società consortili, nonché alle disposizioni specificamente riferite ai soggetti conformi al modello in house providing e in materia di società a partecipazione pubblica.

